



Lo psicologo a scuola

Laura Paolucci, Avvocato dello Stato

Il tema della privacy nel lavoro degli operatori di sportello a scuola. Dialogo a più voci

29.10.2020



Avvertenza per l'uso

I contenuti esposti sono il risultato, in scienza e coscienza, del mio personale punto di vista professionale sul tema.

Essi non intendono rappresentare o comunicare alcuna posizione ufficiale in merito da parte dell'Avvocatura dello Stato.



A scuola, non solo apprendimento

- Le modificazioni profonde intervenute nella società, il diverso modo di atteggiarsi dell'istituzione “famiglia”, il ruolo dei media e delle tecnologie sui giovani impongono alle scuole di occuparsi dell'apprendimento, non solo sotto il profilo delle conoscenze e competenze disciplinari da fare acquisire, ma anche affrontando il tema delle pre-condizioni che influenzano, in positivo o in negativo, l'apprendimento stesso.
- Il benessere psicologico dell'alunno (e della sua famiglia) entra così fra gli interessi della scuola, quale iniziativa di supporto all'apprendimento. Il legame di queste iniziative con l'apprendimento è del resto l'elemento che, dal punto di vista anche giuridico, legittima la scuola ad occuparsi di questi aspetti di tipo quasi assistenziale, altrimenti estranei alla funzione pubblica attribuita alla scuola.



Benessere come condizione per l'apprendimento

- Occuparsi delle condizioni che favoriscono l'apprendimento diventa allora funzione anche della scuola. Tuttavia, poiché l'assistenza psicologica appartiene alle funzioni di assistenza sanitaria e cura della persona, estranee in linea di principio alle funzioni della scuola, occorre una certa cautela nell'affrontare iniziative del tipo.
- Tre sono gli aspetti cruciali:
 1. I confini tra le professioni
 2. Il dovere di essere chiari e trasparenti sulle iniziative e suoi ruoli
 3. Tipizzare gli interventi, per definire il campo della professione psicologica a scuola



1. I confini tra le professioni

- Nella professione psicologica non è sempre facile tracciare il confine tra le attività che rientrano nella definizione dell'art. 1 della L n. 56/1989 (e che per ciò sono riservate allo psicologo) e quelle che non lo sono.
- L'ascolto e la funzione di aiuto alla persona sono elementi della professione dello psicologo, ma non sono certamente esclusivi, dal momento che sono presenti istituzionalmente in molte altre professioni (ad es. in quella di avvocato) e anche nella professione del docente.
- L'affollamento di professioni che insiste sulla relazione tra scuola e alunni e tra scuola e genitori con la stessa finalità (il benessere dell'alunno) rende particolarmente difficile per la scuola distinguere fra scopi e ruoli rispettivi. Inoltre, spesso i docenti esprimono una resistenza ad accettare l'intervento esplicitamente psicologico, temendo un'eccessiva "sanitarizzazione" della relazione con lo studente.



2. Chiarezza e trasparenza sulle iniziative e sui ruoli

- Sul piano giuridico, le scuole hanno due esigenze, che corrispondono ad altrettanti doveri di comportamento:
 1. **trasparenza interna**, sul piano organizzativo,
 2. **trasparenza esterna**, sul piano della relazione scuola-famiglia.



2. Chiarezza e trasparenza sulle iniziative e sui ruoli (segue)

- **Esigenza di trasparenza interna, sul piano organizzativo.**

Si traduce in chiarezza nella definizione dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità – e dei reciproci confini - delle persone che operano nella scuola, siano esse dipendenti, siano collaboratori esterni.

Ciò significa chiarezza già nel **contratto di conferimento dell'incarico** al collaboratore esterno e nettezza nella **gestione del coordinamento** di questo con il personale della scuola o con altri collaboratori esterni.



2. Chiarezza e trasparenza sulle iniziative e sui ruoli (segue)

- **Esigenza di trasparenza esterna, sul piano della relazione scuola-famiglia**

Impone la necessità di informare i genitori e gli alunni (questi soprattutto nella scuola superiore) circa la propria azione, sia quella didattica, sia quella ad essa strumentale, alla quale appartengono le mille iniziative di aiuto, sostegno e supporto agli alunni, ma anche ai genitori e ai docenti.



2. Chiarezza e trasparenza sulle iniziative e sui ruoli (segue)

La legge prevede due documenti per dare conto alle famiglie e alla collettività delle iniziative di tipo didattico, ovviamente, ma anche educative ed in generale di servizio che la scuola si determina ad offrire:

- Il PTOF, cioè il Piano dell'offerta formativa (art. 3 D.P.R. n. 275/1999)
- La Carta dei servizi scolastici (art 11, D.Lgs. n. 286/1999 e D.P.C.M. 7 giugno 1995, da intendersi ancora in vigore per effetto della previsione contenuta nell'ultimo comma del predetto art. 11)



2. Chiarezza e trasparenza sulle iniziative e sui ruoli (segue)

- La scuola pubblica può discrezionalmente e unilateralmente decidere il contenuto e le modalità di erogazione del servizio scolastico, prescindendo dal consenso dei genitori (per es. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 05/02/2008, n. 2656)
- Ciò non significa negare il diritto di questi a una informazione chiara, precisa e comprensibile delle iniziative programmate dalla scuola, delle loro finalità e natura, dei professionisti coinvolti e della tipologia di strumenti potenzialmente utilizzabili.



2. Chiarezza e trasparenza sulle iniziative e sui ruoli (segue)

- Anche se la scuola può unilateralmente determinare la propria offerta, ove l'iniziativa coinvolga o incroci prestazioni professionali che la legge impone siano erogate solo previa adesione e consenso dei destinatari (come avviene per le prestazioni mediche e per quelle psicologiche), la previa acquisizione di tale consenso è necessaria come condizione di legittimità della prestazione stessa.
- **Una chiara distinzione delle prestazioni e dei ruoli costituisce quindi precondizione necessaria per il rispetto dei differenti presupposti delle diverse professioni.**



3. Tipizzare chiaramente gli interventi a scuola

- La questione del ruolo e delle funzioni dello psicologo a scuola può allora essere aiutata dalla **tipizzazione degli interventi** che le istituzioni scolastiche sono solite attivare.

Le **finalità** sono le più varie:

- Attenzione ai disturbi specifici di apprendimento (DSA); ai disagi adolescenziali, a dipendenza da droghe, alcool, alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, alla rimotivazione allo studio e, ora, ai disagi derivanti dalla pandemia....
- Ma anche, in termini di psicologia del lavoro, attenzione agli aspetti psico-relazionali dell'organizzazione del lavoro (a cominciare dalla rilevazione dei rischi psico-sociali) imposta dalla corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (si pensi allo stress lavoro-correlato).



3. Tipizzare chiaramente gli interventi a scuola (segue)

- Ma sono anche vari i professionisti che se ne occupano, non solo gli psicologi: la tipizzazione aiuta a chiarire quando è necessario il ricorso ad uno psicologo, con esclusione di altre professioni, ivi inclusa quella docente.
- Ciò non significherebbe certo escludere i docenti dalla relazione con lo studente o con la sua famiglia, ma riporterebbe l'attività di questi nell'alveo di quella professione, creando con essa opportune sinergie professionali ed evitando possibili sconfinamenti reciproci.
- Il tutto sul presupposto che in tali interventi l'attività di sostegno alla persona (che ne costituisce la premessa) si qualificherà come psicologica, perché diretta a creare e gestire **percorsi di prevenzione o di recupero da situazioni di disagio**, potendosi (ma non dovendosi necessariamente) collegare anche con la descrizione e la valutazione di personalità, dando luogo a una diagnosi psicologica.



3. Tipizzare chiaramente gli interventi a scuola (segue)

- L'uso esplicito dell'aggettivo “psicologico” sin dalla fase di ideazione degli interventi in questione aiuterebbe inoltre ad evitare ambiguità a cascata circa la natura dell'intervento.
- Dichiarare con chiarezza le finalità, i destinatari degli interventi (personale, genitori, alunni) e i reciproci obblighi e responsabilità nel **testo contrattuale** tra scuola e professionista psicologo è un modo di operare che potrebbe anche facilitare l'applicazione di doveri deontologici quali quelli derivanti dall'obbligo per lo psicologo di chiarire la natura e la finalità dell'intervento al destinatario della prestazione (ogni qualvolta questo sia diverso dal committente), e di acquisire il consenso dei genitori in caso di destinatario della prestazione minorenni quando necessario.



Un caso emblematico

- Un caso che rende evidente i rischi, individuali e collettivi, della scarsa chiarezza di finalità e destinatari dell'intervento dello psicologo a scuola è quello deciso dalla Corte di Cassazione penale, con sentenza 5/09/2017, n. 40291, in relazione al reato di violenza privata (art. 610 c.p.) contestato a un dirigente scolastico, a un docente e allo psicologo della scuola.
- I fatti si riferivano allo svolgimento presso un istituto scolastico di un **periodo di osservazione degli alunni in una classe di scuola primaria da parte della psicologa incaricata di esaminare, durante le lezioni, il comportamento dei minori**. Ciò avveniva senza dare alcuna comunicazione alle famiglie e senza il preventivo consenso dei genitori degli alunni.



Un caso emblematico (segue)

- Queste le due tesi a confronto:
 1. l'attività dello psicologo consiste in una **osservazione** dei comportamenti tenuti dai bambini durante le ore di lezione al fine di **suggerire un indirizzo pedagogico ai docenti**
 2. l'oggetto dell'osservazione sono **le condotte di alcuni bambini**, con particolari problematicità al fine di **suggerire interventi mirati**.



Un caso emblematico (segue)

- La sentenza: *“Se nella prima ipotesi, in cui la psicologa avrebbe avuto il ruolo di **"consulente" della maestra** per suggerirle indirizzi didattici, non involgendo, quindi, in alcun modo i comportamenti degli alunni, si potrebbe escludere che l'attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori, non altrettanto può dirsi se **oggetto dell'osservazione erano proprio i comportamenti degli alunni e ancor di più, di alcuni degli alunni ritenuti portatori di problematiche.***

In questo secondo caso [...] non vi è dubbio che l'osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso.”



Un caso emblematico (segue)

- Si può allora affermare che **se l'osservazione non riguarda i comportamenti di singoli alunni, bensì le dinamiche e i processi di funzionamento del gruppo-classe**, in funzione di consulenza al docente sulla gestione appunto del gruppo-classe, **questa azione è consentita senza il consenso dei genitori.**
- Tali dinamiche e tali processi sono infatti diversi (sia sul piano teorico che su quello della pratica professionale) dalla somma delle osservazioni dei comportamenti individuali dei singoli alunni, la cui valutazione richiederebbe altre metodiche di misurazione e di diagnosi.



Mai dimenticare le regole privacy...

- Le regole privacy (attualmente contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018) derivano dalla qualificazione giuridica degli interventi. Riemerge la necessità di chiarire a monte finalità e contenuti degli interventi richiesti allo psicologo.
- Va infatti tenuto in considerazione che la natura pubblica delle istituzioni scolastiche esonera le stesse dalla richiesta del consenso (al trattamento dei dati personali) da parte di studenti e genitori (art. 9, comma 2, lett. g) Regolamento UE n. 2016/679)
- Dall'altro lato, l'appartenenza della professione psicologica alle professioni sanitarie impone allo psicologo di richiedere ed ottenere il consenso informato degli interessati anche ai fini privacy ogniqualvolta il trattamento dei dati personali sia effettuato per finalità di tutela della salute (art 75 ss D.Lgs. 196 e art 31 del Codice deontologico).